



Incarto n.
52.2024.284

Lugano
26 agosto 2024

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La giudice delegata del Tribunale cantonale amministrativo

Flavia Verzasconi, presidente

assistita
dalla cancelliera: Giorgia Ponti

statuendo sul ricorso del 18 luglio 2024 di

Bin Yong - Leggano,

contro

la decisione del 20 giugno 2024 della Facoltà di scienze informatiche dell'Università della Svizzera italiana, che respinge il suo reclamo contro il voto assegnato alla tesi di Master in Financial Technology and Computing;

ritenuto,

in fatto

che Bin Yong ha ottenuto il Master in Financial Technology and Computing presso l'Università della Svizzera italiana (USI); la sua tesi di Master è stata valutata con la nota 7.5; la valutazione è stata espressa da un giuria nel documento *Evaluation Committee Report* del 12 aprile 2024;

che con decisione del 20 giugno 2024 la Facoltà di scienze informatiche dell'USI ha respinto il reclamo interposto da Bin Yong contro la predetta valutazione;

che contro tale pronuncia Bin Yong si aggrava dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, dichiarando il proprio disaccordo con la valutazione della sua tesi di Master; rimprovera all'autorità di non aver accolto la sua richiesta di ottenere un rapporto più dettagliato della stessa;

che, preso atto della richiesta di anticipo delle presunte spese processuali trasmessagli dal Tribunale, il ricorrente chiede di essere esonerato, segnalando le proprie difficoltà economiche;

- che il ricorso non è intimato per la risposta;

considerato,

in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 18 cpv. 1 lett. b della legge sulle scuole universitarie del 3 ottobre 1995 (LSU; RL 421.100);
che il ricorso è tempestivo (art. 18 cpv. 3 LSU);

che per quanto attiene alla legittimazione a ricorrere di Bin Yong si rileva quanto segue (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAm; RL 165.100);

che presupposto di ricevibilità di un ricorso è che il ricorrente disponga di un interesse personale, attuale, diretto e concreto a dolersi del provvedimento impugnato per il pregiudizio effettivo che questo gli arreca e che l'impugnativa tende a rimuovere (MARCO BORGHI/GUIDO CORTI, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2 e segg. ad art. 43); deve in sostanza trovarsi in un rapporto speciale, stretto e degno di essere preso in considerazione con l'oggetto della controversia; dev'essere colpito in una misura e con un'intensità maggiori rispetto all'insieme dei cittadini (messaggio del Consiglio di Stato n. 6645 del 23 maggio 2012 sulla revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, p. 37);

che per principio non vi è un interesse degno di protezione all'impugnazione delle singole note scolastiche, quando costituiscono un elemento della motivazione della decisione di bocciatura, rispettivamente di promozione, dello studente;

che le singole note possono essere contestate a titolo indipendente soltanto se generano delle conseguenze giuridiche pregiudizievoli, quali, ad esempio, il diniego dell'accesso ad un corso o ad una formazione ulteriore o l'ottenimento di una qualifica particolare (SAID HUBER/VERA MARANTELLI-SONANINI, in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissberger [curatori], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, II ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2016, n. 16 ad art. 48, con riferimenti);

che nel caso concreto, il ricorrente ha ottenuto il Master con una nota più che sufficiente (7.5);

che non è pertanto dato di vedere quale interesse possa vantare all'innalzamento della nota;

che tale non è l'eventualità, dallo stesso menzionata, secondo cui una valutazione migliore della tesi ne consentirebbe la pubblicazione sul sito web dell'Università, ciò che gli sarebbe utile per avviare un'attività imprenditoriale in Cina, suo Paese d'origine; l'argomento è di natura meramente ipotetica e si riferisce a un potenziale effetto indiretto della nota contestata (MARKUS MÜLLER, Grenzsituationen in der Verwaltungsrechtspflege in: ZBl 120/2019 pag. 295 ss, pag. 312);

che di conseguenza, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per carenza di legittimazione attiva (art. 72 cpv. 1 LPamm);

che, in ogni caso, il gravame non adempie nemmeno i requisiti minimi di motivazione esatti dall'art. 70 cpv. 1 LPamm;

che, in primo luogo, il ricorrente non formula precise domande di causa;

che inoltre, così come dinanzi all'istanza inferiore, l'insorgente non si confronta minimamente con la valutazione esposta in



modo dettagliato nell'Evaluation Committee Report del 12 aprile 2024, limitandosi a chiedere spiegazioni ancora più precise sul giudizio della sua prestazione;

che il medesimo non accenna nemmeno a quali aspetti della sua tesi sarebbero stati valutati in modo errato, sebbene il predetto rapporto permetta di comprendere con sufficiente cognizione di causa il parere della giuria di esperti;

che, posto quanto precede, il ricorso si rivela inammissibile anche per questo motivo;

che, dato l'esito, si prescinde eccezionalmente dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAm); la domanda tendente all'esenzione dagli oneri processuali diviene pertanto priva d'oggetto.

Per questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). Qualora non sia propponibile il ricorso in materia di diritto pubblico (cfr. art. 83 lett. t LTF), entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).



4. Intimazione a:

Bin Yong, 6900 Lugano;
Università della Svizzera Italiana, Facoltà di
scienze informatiche, 6900 Lugano.

La giudice delegata
del Tribunale cantonale amministrativo

La cancelliera

ENR

